

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dei Trasporti**

(SANTUZ)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 1989*

Ratifica ed esecuzione del terzo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il terzo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TERZO PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO DEL 26 LUGLIO 1957, TRA IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, DA UNA PARTE, ED I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DALL'ALTRA, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI TARIFFE DIRETTE INTERNAZIONALI FERROVIARIE PER I TRASPORTI DI CARBONE E DI ACCIAIO IN TRANSITO PER IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA

IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO,

da una parte,

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in seguito denominata «Comunità», E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dall'altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1.

I Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese aderiscono all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, e i Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, modificato dall'accordo complementare del 29 novembre 1960, in seguito denominato «accordo».

Articolo 2.

I testi dell'accordo in lingua spagnola e portoghese che figurano in allegato al presente protocollo fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari.

Articolo 3.

La Commissione delle Comunità europee accetta il presente protocollo per effetto della firma appostavi.

Ciascuno dei Governi degli Stati membri della Comunità notifica al Governo federale austriaco che sono soddisfatte le condizioni richieste per l'entrata in vigore del presente protocollo in conformità del diritto nazionale.

Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Governo federale austriaco avrà informato le altre parti contraenti dell'avvenuta ricezione delle notificazioni previste al secondo comma e dell'adempimento delle condizioni richieste per l'entrata in vigore del presente protocollo in conformità del diritto austriaco.

Articolo 4.

Il presente protocollo sarà depositato presso il Governo federale austriaco che provvederà a inviarne copie certificate conformi ai Governi degli Stati membri della Comunità e alla Commissione delle Comunità europee.

Aperto alla firma a decorrere dal venticinque settembre millenovecentottantasei.